

Rapporto

numero

5340 R

data

19 novembre 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 3 dicembre 2002 concernente la modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985

1. Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) e Ordinanza federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP)

Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) e la relativa Ordinanza d'applicazione (OTTP).

Giusta l'art. 1 LTTP, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse (cpv. 1). La tassa contribuisce inoltre a migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti e a incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (cpv. 2).

La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone (art. 3).

Ex art 20 LTTP, chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. La multa minima ammonta a 100 franchi (cpv. 1).

Se non può essere calcolato esattamente, l'importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato (cpv. 2). Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo della tassa e un'infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell'Amministrazione federale delle dogane oppure un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata (cpv. 4).

Gli articoli 14-17 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche nelle procedure cantonali (art 21 LTTP).

Secondo l'art. 22 LTTP, il **perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni** che concernono veicoli svizzeri spettano ai **Cantoni** (cpv. 1).

Ai sensi dell'art 5 cpv. 1 lett. b) OTTP, la riscossione della tassa forfetaria, sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, incombe ai **Cantoni** per:

- i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfetaria da essi immatricolati (cifra 1);
- i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari (cifra 2);
- la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3 (cifra 3).

Ex art 31 OTTP, la tassa è riscossa dal Cantone di stanza (cpv. 1).

In caso di trasferimento del luogo di stazionamento di un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento (cpv. 2).

Infine, giusta l'art. 50 OTTP, se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento. Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'**autorità d'esecuzione cantonale** ritira la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

2. In Ticino, i compiti assegnati ai Cantoni dalle disposizioni di diritto federale elencate al punto precedente sono, in assenza di una diversa regolamentazione, di competenza:
 - della **Sezione della circolazione** per quanto riguarda gli aspetti amministrativi;
 - della **Pretura penale** per il perseguimento penale delle infrazioni.

Il CdS, per evitare di assegnare ulteriori compiti al Ministero pubblico e alla Pretura penale, propone di assegnare il perseguimento penale delle infrazioni in materia di legge federale concernente la tassa sul traffico pesante alla **Sezione della circolazione**.

Sia il Ministero pubblico che la Pretura penale, già confrontati a importanti carichi di lavoro, dovranno infatti occuparsi ed evadere nel prossimo futuro un numero importante di procedimenti in materia di circolazione stradale, a causa di una recente decisione del Tribunale federale in materia di infrazioni gravi alla LCStr.

Nella sentenza del 25 settembre 2002 (6A.67/2002) l'Alto Tribunale "*im Interesse einer rechtsgleichen Anwendung der eidgenössischen Vorschriften*" ha invitato le Autorità del Cantone Ticino a volersi adeguare alla prassi in vigore negli altri Cantoni Svizzeri, nonché alla vigente giurisprudenza, per quanto attiene alle sanzioni in materia di infrazioni della LCStr., segnatamente in merito alle violazioni dei limiti di velocità.

Si osserva peraltro come le sanzioni penali meno gravi previste dalla legislazione federale in materia di circolazione stradale siano già attualmente giudicate dalla Sezione della circolazione.

Per contro, le infrazioni gravi alla LCStr. e alla LTTP, nonché le violazioni del Codice penale svizzero, sono demandate alle Autorità giudiziarie.

La **Pretura penale** fungerà da **Autorità di ricorso** contro le decisioni della Sezione della circolazione invece del Tribunale amministrativo cantonale.

Nello spirito del progetto di alleggerimento delle leggi si è ritenuto di modificare la legge esistente, piuttosto che crearne una nuova. Di conseguenza, la Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale viene completata con il riferimento alla tassa sul traffico pesante.

Per i motivi sopra esposti si chiede di voler approvare il disegno di legge allegato al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -

Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer -

Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Mellini -

Pantani - Pedrazzini - Pini - Righinetti